CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, tra:

- La Sig.ra Vallerignani Maria., nata a Tivoli (Rm) il 27/10/48, residente in Guidonia Montecelio (Rm), Via Colle Nocello n. 45/47, c.f. VLLMRA48R67L182N, in qualità di rappresentatnte legale della ditta Tivoli Jet srl con sede in Guidonia Montecelio Rm Via Colle Nocelo 45/47 iscritta all'albo trasportatori c/terzi al n. RMT 5814516C d'ora in avanti definita, parte comodante, e
- il Sig. Scrocca Mario, nato a Tivoli (RM) il 12/9/74, residente a Guidonia Montecelio (Rm), Via Colle Nocello n. 45/47, c.f.SCRMRA74P12L182S, in qualità di Rappresentante Legale della ditta Ecogroup Ambiente srl con sede in Guidonia Montecelio Rm Via Colle Nocello 4 iscritta all'albo dei trasportatori c/terzi al n. RMT 5825467 d'ora in avanti definito parte comodataria

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) la parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato gratuito a tempo indeterminato alla parte comodataria, che accetta, l'autoveicolo MAN NUTZFAHRZEUGE 41 Targato CG188CY senza conducente per trasporto di rifiuti speciali, affinchè se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento della propria attività di trasporto e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché la straordinaria manutenzione;
- 2) tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta. Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato alla parte comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autoveicolo, ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria; per questo faranno fede i documenti

quietanzati che la parte comodante rilascerà a quella comodataria a dimostrazione della certezza, dell'effettività e dell'inerenza della spesa;

- 3) l'automezzo concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della parte comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento nella forma della raccomandata con a.r. presso il domicilio del comodatario. Al momento della restituzione l'autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo;
- 4) la parte comodataria non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo l'automezzo in oggetto;
- 5) il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;
- 6) la consegna dell'automezzo avviene contestualmente alla firma del presente contratto.

Guidonia data .16/09/2015.

La parte comodante

La parte comodataria

Poresente contratto nella sua globalità ed in particulare gli artt. 1, 2, 3,

4, 5 e 6.

Guidonia data .16/09/2015.

La parte comodante

La parte comodataria